

**BOLLETTINO****UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA**

**ANNO II.**

Mogadiscio, 22 Luglio 1971

**Suppl. n. 3 al n. 7**

**DIREZIONE E REDAZIONE**

**Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
Pubblicazione Mensile**

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI**

### FIRST PART

**LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

LAW	48 of 13 July 1971 — <i>Third virement of the Budget.</i>	Pag. 819
	Luglio 1971 — <i>Insetticidi e Fun-</i>	» 822
	July 1971 — <i>Pesticides.</i>	» 828

### PARTE SECONDA

**AVVISI VARIE**

E

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Whith Horse Distiller Limited. (147)</i>	Pag. 835
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Galleher Limited. (148)</i>	» 836
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società International Paper Company. (149)</i>	» 837
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Riggio Tobacco Corporation Ltd. (150)</i>	» 838
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Mitsibishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha. (151)</i>	» 839
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Kristinus Commandij Selleschaft. (152)</i>	» 840
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Ditta Nazarali Mohamedaly. (153)</i>	» 840
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Joseph Lucas (Industrie) Limited. (154)</i>	» 841
SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — <i>Verbale di Assemblea Ordinaria. (155)</i>	» 842
SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA — <i>Verbale di As- semblea Ordinaria. (156)</i>	» 843
S. I. C. A. — FRANCESCO BOERO & FIGLIO — <i>Verbale di Assemblea Ordinaria. (157)</i>	» 843
NATIONAL CARBON DIOXIDE - N.C.D. — <i>Verbale di Assemblea Ordinaria. (158)</i>	» 844
S.E.I.S. — <i>Avviso Convocazione di Assemblea. (159)</i>	» 845
S.E.I.S. — <i>Avviso Convocazione di Assemblea. (160)</i>	» 845

**PARTE PRIMA**  
**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI**  
**FIRST PART**  
**LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

LAW No. 48 of 13 July, 1971.

Third virement of the 1971 Budget.

THE PRESIDENT  
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretaries;  
TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary  
Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

The Virement of the Budget, as in Annex A and B, is hereby approved for the 1971 financial year.

Article 2

This Law shall come into force with immediate effect.  
This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Democratic Republic of Somalia.  
All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the State.

Mogadishu, 13 July 1971.

*Major General Mohamed Siad Barre*  
PRESIDENT  
of the Supreme Revolutionary Council

Secretary of State for Finance a. i.  
*Ahmed Mohamed Mohamoud*

**Allegato A — Annex A**

**SOMMARIO — SUMMARY**

Entrate — Revenue . . . . .	Shs. So.	330,000,000
Nuova entrata — New higher Revenue —		
Titolo IV — Capitolo 13 . . . . .	»	310,000
		-----
Totale — Total Revenue	Shs. So.	330,310,000
		-----
Spese — Expenditures . . . . .	Shs. So.	330,000,000
Maggiore Spese — Increase of Expenditures	»	310,000
		-----
Totale — Total Expenditures	Shs. So.	330,310,000
		-----

Capitolo Subhead	DENOMINAZIONE — DESCRIPTION	Previsione Estim. 1971	Variazione Change	Nuova Prev. New Est. 1971
<b>Entrate - Revenue</b>				
Titolo-Head IV — <i>Tasse e proventi di servizi speciali — Charges for Specific Services rendered.</i>				
1.13	Proventi servizi Sanitari — Hospital Receipts . . . . .	150.000	310.000	460.000
<b>Spese - Expenditure</b>				
Titolo-Head 6 — <i>Ministero delle Informazioni e dell'Orientamento Nazionale — Ministry of Information and National Guidance.</i>				
1.3.7.	Indennità di specializzaz. — Specializations allowance	—	+ 17.290	17.290
1.2.4.	Stipendi ed assegni al personale temporaneo ed occasionale — Remuneration of Casual Labour . . . . .	1.012.635	— 17.290	995.345
Titolo-Head 8 — <i>Ministero della Sanità — Ministry of Health.</i>				
2.5.12.	Attr. Sanitarie — Medical Equipment . . . . .	123.500	+ 70.000	193.500
3.1.1.	Lavori di costruzione fabbricati — Constructions buildings (Blood Bank) . . . . .	—	+ 30.000	30.000
Titolo-Head 10 — <i>Ministero delle Finanze - Servizi Centrale — Ministry of Finance — Centrale Services.</i>				
4.19.0.	Subventions . . . . .	2.153.567	+210.000	2.363.567
TOTALE — TOTAL		3.289.702	+310.000	3.599.702

LEGGE No. 49 del 13 Luglio 1971.

Insetticidi e Fungicidi.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1

*Definizioni*

Ne'la presente Legge, salvo che dal contesto risulti diversamente:

— per «*principio attivo*» s'intende la sostanza che conferisce le proprietà insetticide o fungicide al prodotto composto;

— per «*coadiuvante*» s'intende qualsiasi agente adesivo, depositante, emulsificante, qualsiasi sostanza bagnante, sinergistica od umettante, destinati ad essere usati come aiuto per l'applicazione e l'efficace risultato di un insetticida o fungicida;

— per «*Ispettore*» s'intende il funzionario nominato ai sensi dell'art. 3 della presente Legge;

— per «*insetto*» s'intende qualsiasi insetto, corrodente, uccello, pesce, mollusco, nematodo, fungo, erbaccia, microorganismo, virus ed ogni altra specie di vita vegetale o animale, che siano nocivi fastidiosi o indesiderabili per le colture, prodotti immagazzinati, derrate alimentari lavorate, legname, manufatti, tessuti od altri oggetti inanimati, o che siano da combattere del punto di vista dell'igiene e sanità pubblica, ivi compresi gli ectoparassiti dell'uomo e gli ectoparassiti ed endoparassiti degli animali.

Peraltro, le norme regolamentari di attuazione della presente Legge possono escludere qualsiasi specie fra quelle sopra indicate o includervene altre;

— per «*insetticida e fungicida*» s'intende ogni prodotto proposto ed usato per controllare un insetto o fungo nocivi, e comprende i principi attivi, i coadiuvanti e le composizioni insetticide e fungicide;

— per «*composizione insetticida e fungicida*» s'intende qualsiasi prodotto miscelato o meno, venduto, fornito, importato per l'uso, ed usato per distruggere o tener lontano insetti o unghi nocivi, ai sensi della presente Legge, o per prevenire lo sviluppo o mitigare gli effetti oppure impiegato come regolatore delle piante, defogliante od essiccante, o come coadiuvante, e s'intende, altresì, ogni altro analogo prodotto che il Segretario di Stato, con proprio decreto, ha facoltà di includersi;

— per «*prescritto*» s'intende stabilito dalle norme Regolamentari di attuazione della presente Legge.

— per «*registrazione*» s'intende un certificato con numero di matricola rilasciato dall'Ispettore, col quale si autorizza la vendita e il commercio di un insetticida o fungicida;

— per «*Segretario di Stato*» s'intende il Segretario di Stato per l'agricoltura.

## Art. 2

### *Sfera di applicazione*

1. Salve le eccezioni previste nel secondo comma di questo articolo, la presente Legge si applica alle registrazioni di:

- a) principi attivi e composizioni insetticide e fungicide;
- b) coadiuvanti, se venduti ad un coltivatore o ad altro utente, da aggiungere al momento dell'uso nello spruzzatore od altro contenitore di composizioni insetticide o fungicide.

2. Le disposizioni della presente Legge non si applicano a:

- a) sostanze che, in conformità ad ogni altra norma vigente che ne regoli la produzione, il commercio e l'uso, sono considerate soltanto come sostanze nutrienti delle piante, oligoelementi, prodotti chimici alimentati, inoculanti per piante, condizionali del terreno, o come medicine per uomini o animali;
- b) sostanze che il Segretario di Stato può, con proprio decreto, esentare per il fatto che, essendo usate per molti altri scopi, non sarebbe appropriato classificarle come insetticide o fungicide oppure per qualunque altro opportuno motivo.

CAPO II

**ESECUZIONE DELLA LEGGE E REGISTRAZIONE**

Art. 3

*Ispettore*

Il Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato, nomina un Ispettore, incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Art. 4

*Divieto di vendita senza previa registrazione*

E' fatto divieto a chiunque, siano persone singole, società o enti giuridici, di vendere, offrire in vendita, consegnare o importare insetticidi o fungicidi nel territorio della Repubblica, se questi non siano stati registrati e ad essi non sia stata assegnata una matricola di registrazione da parte dell'Ispettore.

Art. 5

*Domanda di registrazione*

1. La domanda di registrazione deve contenere:
  - a) il nome depositato, proposto, dell'insetticida o fungicida;
  - b) una dichiarazione della composizione, indicandone tutti gli elementi, e l'identità chimica dei principi attivi nonché la loro stabilità in immagazzinamento;
  - c) i dati adeguati di tossicità relativi ai principi attivi;
  - d) le istruzioni per l'uso, misure cautelative, pronto soccorso, reclami e le altre indicazioni proposte per l'etichettatura;
  - e) le relazioni di stazioni ufficiali o sperimentali su saggi reattivi biologici concernenti l'efficacia del prodotto;
  - f) i metodi di analisi della formula del composto;
  - g) i metodi per la determinazione dei residui del composto;
  - h) i campioni o le informazioni, eventualmente richiesti dall'Ispettorato, relativi all'efficacia o sicurezza del prodotto;
  - i) ogni altro requisito che sia eventualmente prescritto.

2. Il richiedente, ove desideri sia mantenuto il segreto su qualcuno dei dati da lui forniti, può indicarlo nella domanda, ed il segreto sarà mantenuto.



Art. 6

*Decisioni sulle domande e Ricorso*

1. (1) L'Ispettore, esaminate le prove addotte in appoggio alla domanda ed assunti i dati o le notizie ad essa relativi, può accoglierla disponendo la registrazione dell'insetticida o fungicida, oppure respingerla dandone motivazione per iscritto.

(2) La registrazione è effettuata per un determinato periodo di tempo, secondo la procedura che potrà essere stabilita. Essa può, in qualsiasi momento, per motivi da riportare per iscritto, essere sospesa, annullata o modificata.

2. Contro qualsiasi decisione dell'Ispettore che respinge una domanda o sospenda, annulli o modifichi la registrazione già accettata, è ammesso il ricorso al Segretario di Stato da produrre entro un mese dalla data in cui il richiedente o il titolare della registrazione, a seconda del caso, è stato informato della decisione.

Art. 7

*Requisiti per l'etichettatura ecc.*

1. L'Ispettore può specificare i requisiti tecnici per la vendita e l'efficace confezione dei prodotti insetticidi o fungicidi.

Nella determinazione di tali requisiti si terrà debito conto dei relativi tipi nazionali o internazionali usati in materia.

2. Su ogni contenitore di insetticida o fungicida va apposta un'etichetta stampata, ciclostilata, marcata, stampata in rilievo o a pressione, oppure unito un cartellino, che devono contenere:

a) l'indicazione della composizione in percentuali, specificandone tutti gli elementi componenti e l'identità chimica del principio attivo;

b) il numero di registrazione riportato in caratteri tali da non essere sueprati, in grossezza, da altri caratteri contenuti nell'etichetta o cartellino;

c) il nome ed indirizzo del titolare della registrazione;

d) le adeguate istruzioni sul modo e sul tempo relativi all'uso dell'insetticida o pesticida;

e) avvertimenti e indicazioni precauzionali, compresi i modi di possibili avvelenamenti nonchè le opportune ed adeguate misure di sicurezza, sanitarie e per un intervento di pronto soccorso.

f) istruzioni per la decontaminazione o l'impiego senza pericolo di contenitori usati;

g) gli eventuali diritti di etichetta o di cartellino accolti dall'Ispettore;

h) ogni altra indicazione che sarà prescritta.

3. Potranno essere stabiliti il contenuto, la posizione, la grandezza, il colore e le indicazioni dell'etichetta o del cartellino, nonché la lingua, il sistema o sistemi di pesi e misure da adottare nell'etichetta, o cartellinatura.

4. Qualsiasi materiale scritto, stampato o grafico relativo all'insetticida o fungicida, che sia tenuto, trasportato, distribuito, venduto, offerto per la vendita o consegna in Somalia o importato in Somalia, deve comprendere la sostanza delle indicazioni stabilite per l'etichetta o cartellino dal secondo comma di questo articolo.

## Art. 8

### *Reati*

1. E' considerato reato, a carico di chiunque:

a) fornire o esporre in vendita un insetticida o fungicida con un'etichetta o cartellino non conformi ai requisiti prescritti dall'art. 7 della presente Legge;

b) fornire, come insetticida o fungicida etichettata in conformità alla presente Legge, un prodotto decomposto o deteriorato al punto da risultare inefficace o pericoloso oppure confezionato in contenitori a tal punto deteriorati o danneggiati da renderne inefficace o pericoloso l'uso o l'immagazzinaggio;

c) staccare, modificare, cancellare o distruggere, in tutto o in parte un'etichetta o cartellino, oppure aggiungere o togliere una sostanza da un insetticida o fungicida etichettato o cartellinato a norma della presente Legge così da frustrare gli scopi della Legge stessa;

d) aprire un contenitore di insetticida o fungicida e riconfezionare il contenuto senza previa autorizzazione e istruzioni dell'Ispettore;

e) fare pubblicità a insetticidi o fungicidi in modo falso, fuorviante e ingannevole, oppure non giustificato dai termini e clausole della relativa registrazione.

2. Chiunque scientemente contravviene all'art. 4 o intenzionalmente fornisce dati falsi sui requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 5, oppure commette un reato ai sensi di questo articolo, è punito con l'ammenda di Sh. So. da 3000 a 10.000 o con l'arresto di da da 1 a 3 anni, oppure ambedue, detto articolo involto in offesa sarà tolto. Lo stesso articolo, in caso di inefficace o pericoloso, verrà distrutto.

CAPO III

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9

*Norme regolamentari*

1. Il Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato, può, con proprio decreto, emanare le norme regolamentari per l'attuazione della presente Legge.

2. Ferma restando la generalità dei poteri di cui sopra, le norme regolamentari possono prescrivere il pagamento di:

- a) diritti di registrazione;
- b) un'imposta sull'importazione o fabbricazione di insetticidi o fungicidi.

Art. 10

*Prevalenza del testo inglese*

Ove sorga contrasto fra il testo in lingua inglese della presente Legge e qualsiasi altro testo, fa fede il testo inglese.

Art. 11

*Abrogazione*

E' abrogato ogni legge o disposizione di legge contraria o incompatibile con le norme della presente Legge.

Art. 12

*Entrata in vigore*

1. La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi della Repubblica Democratica Somala, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

2. La presente Legge entra in vigore immediatamente.

3. Si manda a tutti di osservarla e farla osservare come Legge della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, 13 Luglio 1971.

del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
IL PRESIDENTE  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*

LAW No. 49 of 13 July 1971.

PESTICIDES.

THE PRESIDENT  
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretaries;

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

CHAPTER I  
P R E L I M N A R Y

Article 1

*Definitions*

In this Law, unless the context otherwise indicates:  
«*active ingredient*» means a substance which gives a formulated product its pesticidal properties;

«*adjuvant*» means any adhesive, deposit builder, emulsifying agent, spreading agent, synergistic or wetting agent intended to be used as an aid to the application or effect of a pesticide;

«*controller*» means the officer appointed under article 3 of this Law;

«*pest*» means any insect, rodent, bird, fish, mollusc, nematode, fungus, weed, micro-organism, virus, or other kind of plant or animal life which is injurious, troublesome or undesirable to crops, stored product, processed foods, wood, clothes, fabrics or other inanimate objects, or which are objectionable from the viewpoint of public health and hygiene, including ectoparasites of man or ectoparasites and endoparasites of animals; provided that regulations may exclude any of the foregoing, or include any other species;

«*pesticides*» means any product proposed or used for controlling a pest, and includes active ingredients, adjuvants and pesticide formulations;

«*pesticide formulation*» means any mixed or unmixed product sold, supplied, imported for use, or used for destroying or repelling any pest within the meaning of this Law or for preventing its growth or mitigating its effects, or as a plant regulator, defoliant

or desiccant, or as an adjuvant, or such similar product as the Secretary of State may, by decree, include;

«*prescribed*» means as laid down by regulations under this Law;

«*registration*» means a numbered certificate authorizing the sale and marketing of a pesticide issued by the Controller;

«*Secretary of State*» means the Secretary of State for Agriculture.

## Article 2

### *Scope*

1. Subject to the exceptions set out in paragraph 2 of this article, this Law shall apply to the registrations of:

- a) active ingredients and pesticide formulations;
- b) adjuvants of sold to a grower or other user for addition at the point of use to the spray tank or other container of pesticide formulations.

2. The provisions of this Law shall not apply to:

- a) substances which according to any other provisions in force regulating their production, trade and use, are regarded only as plant nutrients or soil conditioners, or as human or animal medicines;
- b) substances which the Secretary of State for Agriculture may, by decree, exempt on the ground that they are also used for number of the purposes which would make it unsatisfactory to classify them as pesticides, or for any other appropriate reason.

## CHAPTER II

### **ADMINISTRATION AND REGISTRATION**

## Article 3

### *Controller*

A Controller shall be appointed by the Presidente of the Supreme Revolutionary Council, on the proposal of the Secretary of State. He shall be in charge of the administration of this Law.

## Article 4

### *No sale without registration*

No person or corporate body shall distribute, sell, offer for sale, or deliver within or import into the country a pesticide, unless it has been registered with an assigned a registration number by the Controller.

Article 5

*Applications for registration*

1. The application for registration shall contain:
  - a) the proposed trade name of the pesticide;
  - b) a statement of the composition, including all ingredients, and the chemical identity of the active ingredients, including their stability in storage;
  - c) adequate toxicological data concerning the active ingredients;
  - d) instructions for use, precautionary matter, first aid, claims and other statements, which are proposed for the labelling;
  - e) reports of official or other experimental station on biological tests concerning the efficacy of the article;
  - f) methods of analysis of the formulated compound;
  - g) methods for determination of its residues;
  - h) such samples or information relative to the efficacy or safety of the article which may be required by the Controller;
  - i) such other requirements as may be prescribed.
2. If the applicant desires secrecy for any of the particulars supplied by him, he may indicate so, and this shall be preserved.

Article 6

*Orders on applications and appeal*

1.
  - 1) The Controller may, after considering evidence in support of an application and taking appropriate advice or data thereon, accept the pesticide for registration or reject the application, giving reasons therefor in writing.
  - 2) Registration shall be effected for a stated period in accordance with such procedure as may be prescribed. It may, for reasons to be recorded in writing, be suspended, cancelled or modified at any time.
2. Any order of the Controller rejecting an application, or suspending, cancelling or modifying the registration accepted shall be subject to appeal to the Secretary of State within one month of the date in which the applicant or the registrant, as the case may be, was informed of the order.

## Article 7

### *Requirements for the labelling, etc.*

1. The Controller may specify the technical requirements for sale and effective packing of pesticide products. These requirements shall take due account of any relevant national or international standards on the subject.

2. There shall be printed, stencilled, marked, embossed or impressed on, or attached, to every container of a pesticide a label which shall contain:

- a) a statement of the composition by percentage, including all its ingredients and the chemical identity of the active ingredient;
- b) the registration number in characters the size of which shall not be exceeded by the size of any other characters on the label;
- c) the name and address of the holder of the registration;
- d) adequate directions concerning the manner in which and the time when the pesticide is to be used;
- e) warning and cautionary statements, including the systems of poisoning and suitable and adequate safety, health and first aid treatment measures;
- f) instructions concerning the decontamination or safe disposal of used containers;
- g) such label claims, if any, as have been accepted by the Controller;
- h) such other statements as may be prescribed.

3. The contents, position, size and colouring of the label and of the declarations therein, as well as the language, and the system or systems of weights and measures to be used in labelling, may be prescribed.

4. Any written, printed or graphic material relating to the pesticide, when held, transported, distributed, sold, offered for sale or delivery in the country, or imported into the country, shall include the substance of the label statements referred to in paragraph (2) of this article.

## Article 8

### *Offences*

1. It shall be an offence for any persons:

- a) to supply or display a pesticide for sale with a label not complying with any of the requirements of articles 7 of this Law;

- b) to supply, as a pesticide labelled in accordance with this Law, a product which has decomposed or is deteriorated so as to be ineffective or dangerous, or which is packaged in containers which have deteriorated or have been damaged so as to be ineffective or dangerous in storage or use;
- c) to detach, alter deface or destroy, in whole or in part any label, or to add any substance or to take any substance from any pesticide labelled in accordance with this Law in a manner so as to defeat the purposes of this Law;
- d) to open a pesticide container and repack its contents without the prior permission and instruction of the Controller;
- e) to advertise any pesticide in a manner that is false, misleading and deceptive or not justified by the conditions of its registration.

2. Any person who knowingly contravenes article 4, or intentionally furnishes false particulars required under paragraph 1 of article 5, or commits an offence under this article shall be punished with a fine ranging from Shs. 3000/- upto 10,000/- or imprisonment ranging from 1 year to 3 years, or both, and the article involved in the offence, shall be confiscated. Such article shall be destroyed if ineffective or dangerous.

### CHAPTER III FINAL PROVISIONS

#### Article 9

##### *Regulations*

1. The President of Supreme Revolutionary Council may, on the proposal of the Secretary of State, by decree, issue regulations for the proper implementation of this Law.

2. Without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may prescribe:

- a) fees for registration; and
- b) levy on importers or manufactures of pesticides.

#### Article 10

##### *English text to prevail*

In case of conflict between the English text of this Law and any other text, the English text shall prevail.

#### Article 11

##### *Abrogation*

Any Law or provision contrary to or inconsistent with this Law is abrogated.



Article 12

*Coming into force*

1. This Law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Somali Democratic Republic and shall be published in the Official Bulletin.

2. This Law shall come into force thirty days after its publication in the Official Bulletin.

3. All persons shall be obliged to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadishu, 13 July, 1971.

*Major General Mohamed Siad Barre*  
PRESIDENT  
of the Supreme Revolutionary Council

---

**PARTE SECONDA**  
**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

Certificato N. 7/36 - 1320.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Binney & Smith Inc., Società Nordamericana con sede a New York, 380 Madison Avenue, (S.U.A.), il giorno 15 Novembre 1970, alle ore 9.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sotto-descritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «CRAYOLA» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Pastelli, colori speciali da applicare con le dita e carte speciali per tali colori, tempera pastelli, colori in polvere, gessetti per scrivere, acquarelli» di propria fabbricazione e commercio della Società Binney & Smith Inc.

Mogadiscio, li

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1318.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Whith Horse Distiller Limited, domiciliata a 120 St. Vincent Street Glasgow, Scozia, fabbricante ed organizzata esistente secondo le Leggi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il giorno 6 Dicembre 1970, alle are 12,15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio dell'a Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola «WHITH HORSE» in caratteri stampatello maiuscolo su fondo bianco e lettere nere oppure nero e lettere bianche ed in ogni altro colore.

Detto marchio verrà riprodotto sia mediante stampa o impressione o rilievo e sotto altro modo conveniente sulle carte di commercio o industria.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Scotch Whisky» di propria fabbricazione e commercio della Società Whith Horse Distiller Limited.

Mogadiscio, li

p. Il Segretario di Stato  
*Dr. Mohamed M. Nur*

(147)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

Certificato N. 7/36 - 1281.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Gallaher Limited, domiciliata a Virginia House, 134-148 York Street, Belfast, Irlanda del Nord. Società fabbricante ed organizzata secondo le leggi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il giorno 28 Settembre 1970, alle ore 9.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito in una Etichetta. L'Etichetta è costituita da un rettangolo con sedici strisce verticali zigurate con puntini neri in modo da creare un colore grigio sul fondo bianco. In alto uno stemma araldico in nero in un'ellisse a fondo bianco inquadrato, sul primo quarto a sinistra (per chi guarda l'etichetta), in alto una lettera S maiuscola in stampatello, negli altri tre quarti figure geometriche. Un romboide inquadrato sul secondo quarto a destra (per chi guarda l'etichetta). Negli altri due quarti tratteggiato pieno in diagonale. Lo stemma è sorretto da un leone rampante a destra ed un cavallo rampante a sinistra (fura schematiche). Lo stemma è sormontato da una corona viscontea, sotto lo stemma un nastro dove è scritto 1879. Sotto il complesso dello stemma e dentro la stessa ellisse la scritta in stampatello — «Makers of Fine Cigarettes since 1879». — Sotto in fondo all'etichetta in un'ellisse e a fondo bianco con la scritta «Sobranie Virginia International Filter» in caratteri stampatello.

Detto marchio verrà usato applicato sui prodotti di proprio commercio e di propria fabbricazione. Il marchio verrà riprodotto sia mediante stampa o impressione o rilievo e sotto ogni altro modo conveniente sulle carte di commercio o industria.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre arti di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi in genere, sigarette, sigari e tutti i prodotti rientranti nella classe 32» di propria fabbricazione e commercio della Società Gallaher Limited.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

p. Il Segretario di Stato  
Dr. Mohamed M. Nur

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1283.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società International Paper Company, domiciliata a 220 East 42 Street, New York - N.Y. (U.S.A.) Società fabbricante ed organizzata, esistente ed incorporata secondo le Leggi dello Stato di New York, il giorno 28 Settembre 1970, alle ore 9.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola «CONFIL» in caratteri stampatello maiuscolo su fondo bianco e lettere in nero oppure fondo nero e lettere bianche od in ogni altro colore.

Detto marchio verrà usato applicandolo sui prodotti di proprio commercio e di propria fabbricazione. Il marchio verrà riprodotto sia mediante stampa o impressione o rilievo e sotto ogni altro modo conveniente sulle carte di commercio o industria.

Ess potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tutti i prodotti rientranti nella classe 49» di propria fabbricazione e commercio della Società International Paper Company.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

p. Il Segretario di Stato  
*Dr. Mohamed M. Nur*

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1277.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Riggio Tobacco Corporation Limited, con sede a Vaduz, Liechtenstein, Staedtle 380, il giorno 30 Settembre 1970, alle ore 11.15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito in un rettangolo diviso in tre comparti mediante segmenti circolari. Nel comparto superiore lo stemma della Ditta: Etichetta «RIGGIO».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, sigarette e sigari» di propria fabbricazione e commercio della Società Riggio Tobacco Corporation Limited.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

(150)

p. Il Segretario di Stato  
*Dr. Mohamed M. Nur*

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1279.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Società Giapponese con sed al 33-8 Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, Giappone, il giorno 13 Ottobre 1970, alle ore 10,15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «GALANT» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Veicoli, autoveicoli e ogni altro prodotto nella stessa classe 13)» di propria fabbricazione e commercio della Società Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

p. Il Segretario di Stato  
*Dr. Mohamed M. Nur*

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1928.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Società Kristinus Kommanditgesellschaft Scaff of Max-Joseph Strasse 8, Munich 2, West Germanu, registrato al n. 900 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, venga trasferito alla Società Kristinus Commandit Sellschaft a Bremen (Germania) Dottingerstrasse, n. 4, con le modalità ed entro i limiti previsti nel Decreto n. 7/36 - 1576 in data 7 Agosto 1968 del Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti.

Mogadiscio, li 14 Luglio 1971.

(152)

p. Il Segretario di Stato  
*Dr. Mohamed M. Nur*

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1282.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Ditta Nazaraly Mohamedaly, con sede a Mogadiscio, R.D.S. P. O. Box 241, il giorno 30 Settembre 1970, alle ore 11.15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:



«Il marchio è costituito: nell'etichetta raffigurante un paesaggio orientale a più colori sul quale sono scritte le parole: «AFFAR-GHED» (Brand)».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Pasta alimentari».

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

(153)

p. Il Segretario di Stato  
Dr. Mohamed M. Nur

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1278.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Joseph Lucas (Industrie) Limited, Società costituita e operante secondo le Leggi della Gran Bretagna, con sede in Great King Street, Birmingham 19, Inghilterra, il giorno 30 Settembre 1970, alle ore 11.15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficia Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «LUCAS» in caratteri ordinari latini».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonico o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Macchine elettriche, apparecchi, strumenti per trasmissioni radio e televisione, fonografi, grammofoni e macchine fotografiche (Classe 10), Macchine e apparecchi diversi e loro parti (Classe 11). Articoli di arredamento (Classe 19). Istrumenti scientifici; apparecchi ottici; strumenti per la fotografia e strumenti di misura; pesi e bilancie (Classe 45). Servizi di costruzione e riparazione, servizi d'ingegneria generale e di consultazione (Classe 49), di propria fabbricazione e commercio della Joseph Lucas (Industrie) Limited.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1971.

(154)

p. Il Segretario di Stato  
Dr. Mohamed M. Nur

---

**S.A.I.S. — SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S.p.A.**

**Sede in Mogadiscio (Repubblica Democratica Somala)**

**Capitale Sociale Shs. So. 13.200.000,00 inf. versato**

---

**ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Dal verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 30 Giugno 1971 in Lugano, Via Pioda 9, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1970 con le seguenti risultanze al netto dei Conti d'Ordine:

**BILANCIO:**

Attività	Shs. So.	20.598.248,01
Passività	»	30.470.284,72
		<hr/>
Perdita dell'esercizio	Shs. So.	872.936,71
		<hr/>

**CONTO PERDITE & PROFITTI:**

Recuperi vari e fitti attivi	Shs. So.	611.605,63
Spese generali e Imposte	»	1.483.642,34
		<hr/>
Perdita c. s.	Shs. So.	872.036,71
		<hr/>

2) — Conferma nomina Dott. Federico Bruno ad Amministratore e Presidente della Società.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(155)

**SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA — S.p.A.**  
**Sede in Chisimaio (Repubblica Democratica Somala)**  
**Capitale vertato Shs. So. 3.000.000,00**

---

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 18 Giugno 1971, in Milano, Piazzetta M. Bossi, n. 2, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1970 con e seguenti risultanze an netto dei Conti d'Ordine:

*BILANCIO:*

Attività	Shs. So.	7.810.410,70
Pasisività	»	8.202.310,72
		<hr/>
Perdita di Esercizio	Shs. So.	391.900,02
		<hr/>

*CONTO PERDITE & PROFITTI:*

Utili Lordi	Shs. So.	359.585,92
Oneri e Spese Generali	»	751.485,94
		<hr/>
Perdita di esercizio c.s.	Shs. So.	391.900,02
		<hr/>

2. — Conferma nomina del Sig. Ahmed Mohamud «Allora» ad Amministratore e Presidente della Società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(156)

---

**S.I.C.A. FRANCESCO BOERO & FIGLIO — S.p.A.**  
**Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Shs. So. 2.200.000,00**

---

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 8 Giugno 1971, in Mogadiscio presso la sede Sociale, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e Conto perdite & Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1970, con le seguenti risultanze al netto dei Conti d'Ordine:

*BILANCIO:*

Attività	Shs. So.	8.895.499,15
Passività	»	8.793.056,65
		<hr/>
Utile dell'esercizio	Shs. So.	102.442,50
		<hr/>

*CONTO PERDITE & PROFITTI:*

Profitti	Shs. So.	887.104,71
Spese	»	784.662,21
		<hr/>
Saldo attivo come sopra	Shs. So.	102.442,50
		<hr/>

2. — Nomina di due Sindaci Supplenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Arch. Barbellini Marcello e Ion Scotta Pier Giorgio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(157)

**NATIONAL CARBON DIOXIDE — N.C.D. — S.p.A.**

**Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Shs. So. 240.000,00**

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 15 Luglio 1971, in Mogadiscio presso la sede Sociale, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e Conto Perdite & Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1970, con le seguenti risultanze al netto dei Conti d'Ordine:

*BILANCIO:*

Attività	Shs. So.	767.594,61
Passività	»	767.594,61
		<hr/>

*CONTO PERDITE & PROFITTI:*

Ricavi	Shs. So.	37.218,00
Spese / Oneri	»	37.218,00
		<hr/>

2. — Nomina del Sig. Vincenzo Bracci e Presidente del Collegio Sindacale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(158)

**S.E.I.S. — S.p.A. — Sede in Mogadiscio**

---

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono invitati ad intervenire all'Assemblea ordinaria della Società che si terrà nell'Ufficio del Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Gino Capone il giorno 9 Agosto c. a., alle ore 10,00 in prima convocazione e, se necessario, il giorno 10 Agosto c. a. alle ore 10,00 in seconda convocazione, per deliberare sul rinnovo delle cariche sociali.

Possono intervenire all'Assemblea, gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso l'ex Banco di Roma almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1971.

IL COLLEGIO SINDACALE  
per il Presidente assente  
*Leonardo Leonardi*  
Sindaco effettivo

(159)

---

**S.E.I.S. — S.p.A. — Sede in Mogadiscio**

---

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono invitati ad intervenire all'Assemblea ordinaria della Società che si terrà nell'Ufficio del Rag. Gino Capone, Presidente del Collegio Sindacale, il giorno 11 Agosto c. a. alle ore 10,00 in prima convocazione e, se necessario, il giorno 12 Agosto c. a., alle ore 10,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

«Esame dell'offerta di indennizzo da parte del Governo Somalo e decisioni relative».

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso l'ex Banco di Roma almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1971.

IL COLLEGIO SINDACALE  
per il Presidente assente  
*Leonardo Leonardi*  
Sindaco effettivo

(160)